

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

Codice ente 10124	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 22 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016
N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno duemilaventuno addi trenta del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

FORCHINI CARLETTO	SINDACO	P
MONACI MATTIA	CONSIGLIERE	P
MONACI ELIDE	CONSIGLIERE	P
BERERA GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
FEDERICI FRANCESCO	CONSIGLIERE	P
MIDALI FELICE	CONSIGLIERE	P
MELACINI DANIELA	CONSIGLIERE	P
PAROLO GIULIETTA	CONSIGLIERE	A
CENTURIONI FRANCESCA	CONSIGLIERE	P
PAGANONI PIERANGELO	CONSIGLIERE	P
PEDRETTI LUCA	CONSIGLIERE	A

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RINALDI IVANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FORCHINI CARLETTO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.03.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. di seguito elencate:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2. Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 153 del Decreto L.gvo 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dare atto che risulta necessario l'adeguamento al piano delle partecipazioni rispetto a quanto deliberato nella delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2020 relativa alla situazione al 31.12.2019, e più in particolare:
 - Società Servizi Comunali S.p.A. - adesione della partecipazione motivato da affidamento servizio di Igiene Ambientale
- che la presente deliberazione sia trasmessa alla suddetta società partecipata dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- di dichiarare, con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
Forchini Carletto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio
Belotti Luisella

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
FORCHINI CARLETTO

Il Segretario Comunale
RINALDI IVANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 17.12.2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
RINALDI IVANO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi . . . giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134, 3° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data

li,

Il Segretario Comunale

ADDI', 16.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE